REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 62/10 DEL 9.12.2015

Oggetto: Agenzia regionale per il lavoro. Organizzazione e dotazione organica. Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20, art. 19, comma 2.

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, d'intesa con l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, richiama quanto disposto dall'art. 15 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20, che ha istituito l'Agenzia regionale per il lavoro, quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e di proprio personale, con compiti di assistenza tecnica e di monitoraggio delle politiche del lavoro a supporto dell'esercizio delle funzioni della Regione e delle Province, e per collaborare al raggiungimento dell'integrazione tra i servizi per il lavoro e le politiche attive del lavoro della Regione.

La L.R. n. 20/2005 definisce dunque le funzioni dell'Agenzia regionale per il lavoro riguardo al sistema dei servizi per il lavoro e attraverso recenti interventi normativi di modifica e integrazione della legge, specifica con maggior dettaglio le modalità di esercizio di tali funzioni. Infatti, l'Agenzia regionale per il lavoro, già definita al momento dell'approvazione della legge istitutiva "soggetto istituzionale e attore necessario" del Sistema dei servizi pubblici del lavoro (art. 4, comma 2), può oggi integrare l'operatività dei Centri servizi per il lavoro (CSL) con "attività di competenza di questi ultimi" (art. 15, comma 2-bis), ovvero può svolgere se necessario tutti quei servizi specialistici che la legge attribuisce ai CSL (art. 14).

L'Assessore ricorda che il legislatore, per assicurare una maggiore efficienza dei servizi per il lavoro su tutto il territorio regionale, ha autorizzato l'Agenzia a indire concorsi pubblici per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. Per queste assunzioni è stata riconosciuta una deroga alla procedura ordinaria prevista dall'art. 54 della L.R. n. 31/1998 che disciplina il personale regionale e l'organizzazione degli uffici della Regione, facendo gestire i concorsi direttamente alla stessa Agenzia in considerazione della specificità delle figure professionali richieste (art. 1 L.R. n. 38/2013).

Inoltre, per dare piena attuazione alla L.R. n. 20/2005 e per migliorare e omogeneizzare gli standard dei servizi per il lavoro su tutto il territorio regionale, la legge impegna la Giunta regionale

ad approvare la dotazione organica dell'Agenzia e a fissare il numero delle unità in 480, in virtù delle nuove competenze assegnate (L.R. n. 38/2013, art. 1, comma 4).

L'Assessore rammenta che la struttura organizzativa dell'Agenzia dispone al momento di un unico dirigente, nella figura del Direttore generale, evidenziando un'anomalia nell'ambito dell'intera organizzazione regionale, in quanto è sprovvista di strutture organizzative di secondo grado (art. 12 L.R. n. 31/1998). A evidenziare questa situazione interviene anche la Delib.G.R. n. 17/20 del 13.5.2014 "Stato dell'organico e degli uffici dell'Amministrazione regionale. Misure urgenti di razionalizzazione e contenimento delle strutture dirigenziali", che indica in 18 il numero medio di unità lavorative presenti in ciascun servizio nell'Amministrazione regionale, anche se sono presenti notevoli differenze tra Servizio e Servizio, dove si passa da un minimo di 3 a oltre 30 unità. L'Agenzia a oggi può avvalersi di circa 90 dipendenti a tempo indeterminato e di 301 dipendenti con contratti a tempo determinato.

Lo stesso Statuto dell'Agenzia, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 23/13 del 25.6.2014, prevede all'art. 10 che l'Agenzia sia organizzata in Direzione generale e Servizi, così come regolamentati dal Titolo II della L.R. n. 31/1998 e s.m.i..

Il Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro in data 9 dicembre 2014 ha adottato, previo espletamento delle procedure di concertazione di cui agli artt. 13 e 14 del C.C.R.L. vigente e redazione di apposito verbale siglato dalle organizzazioni sindacali in data 27.11.2014, la Determinazione n. 1879/ARL con la quale ha definito la proposta di dotazione organica dell'Agenzia. Con successivo verbale del 9.12.2015 le organizzazioni sindacali hanno ribadito all'unanimità il parere favorevole già manifestato in data 27.11.2014 in ordine alla proposta di dotazione organica dell'Agenzia.

L'Assessore ricorda che con Delib.G.R. n. 20/4 del 29.4.2015 è stato approvato uno specifico disegno di legge di riforma dei servizi e delle politiche del lavoro, attualmente in discussione presso il Consiglio regionale, che recepisce gli indirizzi nazionali in materia e attribuisce all'Agenzia regionale per il lavoro le funzioni già svolte dalle Province riguardo ai servizi per l'impiego. Il disegno di legge prevede una incisiva riorganizzazione dell'Agenzia anche dal punto di vista dell'assetto organizzativo, individuando una struttura "centrale" di livello regionale e in strutture territoriali che tengono la denominazione di "centri dei servizi per il lavoro". Il disegno di legge infine prevede una dotazione organica che comprenda, oltre che la personale già in servizio presso l'Agenzia, sia a tempo indeterminato che con contratti temporanei, anche il personale a tempo indeterminato delle Province con specifiche caratteristiche (ex personale del Ministero del Lavoro trasferito alle Province ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs n. 180/2001 e personale di ruolo delle stesse Province impiegato in via esclusiva nel sistema dei servizi e delle politiche attive dai sei mesi

antecedenti l'8 aprile 2014 continuativamente fino all'approvazione della legge), fissando in 800 unità il limite numerico della dotazione organica dell'Agenzia.

Infine, il 14 settembre 2015 è stato approvato il decreto legislativo n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", che attribuisce alle Regioni la gestione dei servizi del lavoro, individuando le linee generali dei livelli essenziali di prestazione, fra i quali rientra la presenza sul territorio di uffici territoriali funzionali aperti al pubblico.

L'Assessore alla luce di quanto argomentato ritiene che, nelle more dell'approvazione della legge di riforma e per ridurre al minimo le criticità dovute al cambiamento radicale di sistema nella gestione dei servizi per il lavoro, sia indispensabile in prima battuta approvare la dotazione organica dell'Agenzia già prevista dalla normativa vigente nel numero di 480 unità e, in particolare, di articolare provvisoriamente l'assetto organizzativo in quattro servizi. La definizione di questo assetto provvisorio si rende indispensabile per una efficace gestione della fase di subentro che riguarderà il trasferimento delle funzioni, del personale e delle strutture.

Pertanto, viste le funzioni già in essere, quelle di recente attribuzione e il sempre maggior rilievo che i servizi per il lavoro hanno nell'ambito della realizzazione delle iniziative di politica attiva del lavoro regionali, nazionali e comunitarie, non ultima la cosiddetta "Garanzia Giovani" che avrà termine formale a dicembre 2015, ma che diverrà, come emerge da una lettura attenta dei documenti comunitari e nazionali, approccio e metodologia di erogazione dei servizi e delle politiche attive del lavoro, è necessario provvedere sia alla definizione della dotazione organica, sia alla ricostruzione degli assetti organizzativi dell'Agenzia con l'istituzione delle strutture organizzative di secondo livello, così come previsto dalla normativa vigente (L.R. n. 31/1998, art. 13, comma 2).

L' Assessore propone quindi:

- di adempiere al dettato normativo di cui alla L.R. n. 38/2013, per garantire la piena applicazione della L.R. n. 20/2005 e una maggior efficienza dei servizi per il lavoro su tutto il territorio regionale, di approvare la nuova dotazione organica dell'Agenzia fissata in numero di 480 unità, così come previsto dalla citata L.R. n. 38/2014 e secondo la tabella di seguito riportata:

DOTAZIONE ORGANICA PROVVISORIA						
A	B	C	D	Direttore generale	Direttori di Servizio	Totale
1	30	122	322	1	4	480

- di istituire quattro strutture organizzative di secondo livello, una tecnico-funzionale per le funzioni amministrative e contabili, una per le funzioni di supporto informatiche e logistiche, e due tecniche: una per l'elaborazione e sperimentazione di politiche attive del lavoro e l'osservazione del mercato del lavoro e una per la realizzazione dei servizi territoriali a supporto e integrazione del Sistema pubblico dei servizi per il lavoro, come riportato nell'allegato alla presente deliberazione.

La Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, d'intesa con l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ha espresso il parere favorevole di legittimità

DELIBERA

- di approvare, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della L.R. n. 38/2013, la dotazione organica dell'Agenzia regionale per il lavoro in numero di 480 unità;
- di istituire quattro strutture organizzative di secondo livello (Servizi), una amministrativa-contabile, una logistica e due tecniche, così come illustrato nell'allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante.

Il Direttore Generale
Alessandro De Martini

Il Vicepresidente
Raffaele Paci